



Vado Ligure lì, 29 Aprile 2022

Ill.mo Sig. Sindaco  
c/o Comune Vado Ligure

**OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO DELLE OPERE SOSTITUTIVE AL PASSAGGIO A LIVELLO IN CORRISPONDENZA DI VIA SABAZIA NEL COMUNE DI VADO LIGURE (SV) MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RAMPA DI COLLEGAMENTO STRADALE E DI UN NUOVO PERCORSO PEDONALE - ESPRESSIONE PARERE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 354/1998 - PUNTO N. 1 ALL'ODG DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.04.2022**

Il sottoscritto Gruppo consiliare rileva che la discussione riguardante la convenzione per la realizzazione, in Vado Ligure, delle opere connesse alla soppressione del passaggio a livello al km 45+417 della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia (come definito nella convenzione stessa), non può prescindere dalla valutazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.

Nella stipula di contratti, la P.A. non è mai completamente libera di formare la propria volontà, dovendo porre in essere una procedura che dia evidenza dell'interesse pubblico sotteso alla scelta negoziale operata, nel rispetto dei tradizionali principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa.

Nel caso di specie, nella convenzione in analisi sono riportate clausole che travalicano di gran lunga l'interesse pubblico, in quanto stabilite ad esclusivo vantaggio di RFI.

Infatti, l'art. 2, a pag. 7, prevede che: *“-omissis- l'esecuzione delle opere sarà effettuata nei termini e con le modalità ritenuti più opportuni da RFI, con la più ampia facoltà di apportare al progetto tutte le eventuali modifiche derivanti da sopraggiunte circostanze e/o locali necessità che -omissis- risultassero convenienti all'atto dell'esecuzione dei lavori -omissis- senza che il Comune -omissis- possano interferire o avere una qualche diretta ingerenza nell'esecuzione dei lavori o che tale circostanza possa dar luogo ad eventuale richiesta di risarcimenti e/o indennizzo da parte degli stessi. Del pari **RFI, a suo insindacabile giudizio, potrà sospendere, in tutto o in parte, i lavori per esigenze connesse all'esercizio ferroviario, senza che il Comune -omissis- possano in tale evenienza, pretendere somme e/o indennità di sorta -omissis-**”*.

L'art. 6, a pag. 12, stabilisce che: *“-omissis- Qualora il Comune non provvedesse ad emettere le Ordinanze nel rispetto dei termini sopra indicati, e per tale motivo non si potesse pervenire alla soppressione del suddetto passaggio a livello, il Comune stesso resta obbligato a comunicare a RFI, con comunicazione mediante PEC e motivandone il ritardo, la nuova data di emissione delle Ordinanze ai fini della riprogrammazione della soppressione del passaggio a livello. -omissis- La maggiore spesa sostenuta da RFI è valutata **in € 200,00 (euro duecento/00)***



per ogni giorno di prolungato esercizio di ciascun passaggio a livello, oltre la scadenza sopra riportata, verrà addebitata al Comune nei modi d'uso entro 30 giorni decorrenti da specifica richiesta di RFI -omissis-“.

L'art. 7, a pag. 12, afferma che: “-omissis- **Il Comune si obbliga a tenere RFI completamente sollevata ed indenne da qualunque responsabilità nonché da ogni reclamo, azione o molestia che pervenisse da terzi, compresi AdSP MALO e Esso/Infineum, per qualsiasi causa, ragione od azione a seguito della soppressione del passaggio a livello** posto al km 45+417 della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia ed in dipendenza dell'apertura al transito delle opere sostitutive oggetto del presente Atto. **L'eventuale mancata realizzazione delle opere non dà luogo, in alcun caso, ad una diretta responsabilità contrattuale nei confronti del Comune**, non essendo il rapporto dedotto in Convenzione riconducibile allo schema dei contratti sinallagmatici a prestazioni corrispettive. -omissis-“.

L'art. 12, a pag. 16, dispone che: “-omissis- **Il Comune, riconosce che nessuna richiesta o pretesa potrà essere avanzata nei confronti di RFI per eventuali diverse o maggiori esigenze della viabilità stradale.** Qualora, in qualsiasi tempo- per ampliamenti o modificazioni degli impianti ferroviari, per lavori di qualunque genere che RFI dovesse eseguire, o per nuove esigenze del servizio ferroviario,- occorresse, apportare variazioni di qualsiasi natura alle opere che formano oggetto del presente Atto, ovvero spostare o anche demolire in tutto o in parte le opere stesse, ad esclusivo giudizio di RFI, la stessa vi provvederà a propria cura e spese, garantendo comunque le caratteristiche tecnico-funzionali delle opere di cui all'art. 2 di questa Convenzione. -omissis-“.

Qualunque intervento economico dell'Amministrazione comunale, per potersi qualificare in termini di legittimità, deve necessariamente sottendere alla realizzazione di un significativo interesse proprio della comunità stanziata sul territorio, posto che il Comune è l'Ente Locale che rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, soprattutto in materia di viabilità.

Infatti, come previsto anche dal Codice della Strada agli artt. 1 e 14, il Comune, quale Ente Territoriale ha l'obbligo di tutelare l'interesse pubblico in materia di viabilità e tale obbligo non può essere delegato.

Il fatto di prevedere che RFI potrà deliberatamente sospendere i lavori, stabilire una penale di € 200,00 al giorno a carico del Comune per eventuali ritardi nell'emissione di Ordinanze nonché l'obbligo per il nostro Comune a tenere indenne RFI da qualsivoglia responsabilità, reclamo, azione o molestia proveniente da terzi (comprese AdSP e Esso/Infineum), non può certo coincidere con gli interessi della comunità vadese.

Il fine istituzionale a cui deve tendere l'Ente pubblico non può essere solo ed esclusivamente quello economico consistente nella realizzazione delle opere di eliminazione del passaggio a livello a cure e spese di RFI.

L'interesse pubblico, per la comunità, si sostanzia anche nel rispetto delle tempistiche per la



realizzazione delle opere concordate (prevedendo, ad esempio, una penale a carico di RFI, in caso di violazione dei termini contrattuali), oltre che nell'esecuzione di opere che siano effettivamente fruibili e realizzate a regola d'arte, senza interferenze sulla pubblica viabilità.

Infatti, la mancata previsione di simili clausole in favore dell'Ente Pubblico, nel caso in cui si verificasse un danno erariale, espone il nostro Comune ad un eventuale controllo sulla legittimità e sulla convenienza delle opere intraprese, anche da parte della Corte dei Conti, con sicure conseguenze per l'Ente e per i soggetti che dovessero provocare il predetto danno.

Con osservanza.

Il Consigliere Comunale  
Elisa Spingardi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Elisa Spingardi', is written over the printed name.

